



Regolamento di organizzazione relativo all’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Regolamento di organizzazione di Innosuisse)

del 28 novembre 2017 (Stato 1° settembre 2018)

Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse),

visto l’articolo 7 capoverso 1 lettera a della legge su Innosuisse del 17 giugno 2017 (LASPI)¹,

decreta:

Capitolo 1: Oggetto del regolamento

Articolo 1

Il presente regolamento di organizzazione stabilisce la struttura organizzativa e le modalità operative del consiglio d’amministrazione, della direzione, del Consiglio dell’innovazione e degli esperti di Innosuisse e definisce in concreto i compiti ad essi assegnati dalla LASPI.

Capitolo 2: Il consiglio d’amministrazione

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 2 Costituzione

¹ Il consiglio d’amministrazione nomina tra i propri membri un vicepresidente per la durata del mandato nonché il presidente e i membri del comitato permanente di Audit e Compliance in conformità all’articolo 21.

² Il vicepresidente rappresenta il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo in tutte le questioni di sua competenza.

³ La segreteria del consiglio d’amministrazione è gestita dalla direzione.

¹ RS 420.2

Articolo 3 Date delle sedute e loro convocazione

¹ Il consiglio d'amministrazione si riunisce ogni qual volta gli affari lo esigano, ma di norma almeno quattro volte l'anno.

² Le date delle sedute vengono fissate di volta in volta in anticipo per l'anno successivo e comunicate agli altri organi di Innosuisse.

³ Le sedute del consiglio d'amministrazione vengono convocate dal presidente. Oltre alle sedute stabilite nell'anno precedente, quest'ultimo può convocare in qualsiasi momento altri incontri, di propria iniziativa o dietro richiesta di un membro del consiglio d'amministrazione.

Articolo 4 Ordine del giorno e documentazione delle sedute

¹ Il presidente stabilisce di concerto con il direttore le questioni da trattare e definisce i punti all'ordine del giorno. I comitati e i membri del consiglio d'amministrazione possono chiedere al presidente, fornendo le dovute motivazioni, che un determinato punto venga inserito nell'ordine del giorno. La scelta di respingere tale richiesta deve essere motivata.

² Gli inviti a partecipare alla seduta vanno fatti pervenire ai membri con un anticipo di dieci giorni lavorativi sulla data dell'incontro, unitamente all'ordine del giorno e alla documentazione relativa alla seduta stessa. Nel caso l'invio di determinati documenti avvenga in un momento successivo, i membri devono esserne debitamente informati.

³ L'invio può avvenire in forma elettronica. Per motivi rilevanti, in particolare in caso di nomine riservate, è possibile rinunciare all'invio preliminare della documentazione.

Articolo 5 Conduzione della seduta e partecipanti

¹ Il presidente presiede la seduta.

² Il direttore partecipa regolarmente alle sedute del consiglio d'amministrazione con voto consultivo, in rappresentanza della direzione. I restanti membri della direzione vengono di norma convocati alle sedute per discutere di questioni riferite al rispettivo ambito di competenza di cui il consiglio d'amministrazione è chiamato a occuparsi.

³ Il presidente ha la facoltà di invitare altre persone alle sedute, di propria iniziativa o su proposta di un membro oppure del direttore.

Articolo 6 Deliberazioni durante le sedute

¹ Il consiglio d'amministrazione può deliberare quando la maggioranza dei suoi membri è fisicamente presente oppure è collegata via telefono, tramite video oppure attraverso un'altra modalità di trasmissione che consenta una comunicazione autentica e in tempo reale.

² Il consiglio d'amministrazione prende le proprie deliberazioni ed esprime le proprie preferenze a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

³ Un membro del consiglio d'amministrazione impossibilitato a partecipare alla seduta non può farsi rappresentare né da un collega né da una terza persona. Un'eventuale presa di posizione scritta in merito ai punti all'ordine del giorno è ammessa. Il presidente si incaricherà di farsene portavoce ma essa non varrà ai fini di un'eventuale votazione.

⁴ In merito alle questioni non incluse nell'ordine del giorno o su cui non sono state fornite in via preliminare le dovute informazioni è possibile deliberare solo con il consenso di tutti i presenti.

Articolo 7 Decisioni presidenziali e per circolazione degli atti

¹ In caso di questioni che non ammettono dilazioni, il presidente può prendere le dovute decisioni (decisioni presidenziali) in vece del consiglio d'amministrazione, di propria iniziativa o su proposta della direzione.

² Il consiglio d'amministrazione va informato tempestivamente in merito alle suddette decisioni.

³ Non è consentito deliberare in via definitiva su questioni di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere a, b, d, e, f, k, n e o LASPI mediante una decisione presidenziale; per quanto concerne il personale e le nomine di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettere h, i e j LASPI, il presidente può deliberare solo previa delega esplicita da parte del consiglio d'amministrazione.

⁴ In casi urgenti possono essere prese decisioni anche per circolazione degli atti, a patto che nell'arco dei tre giorni lavorativi successivi alla data di invio della domanda nessun membro richieda la consultazione nell'ambito di una seduta.

⁵ Le decisioni per circolazione degli atti possono essere prese solo con la maggioranza dei voti di tutti i membri.

Articolo 8 Verbale

¹ Sulle discussioni e le decisioni del consiglio d'amministrazione viene tenuto un verbale che riporta i punti all'ordine del giorno, le richieste e le delibere con indicazione dei rapporti di voto, comprese eventuali astensioni. Tale documento include i punti di vista e i pareri fondamentali emersi nell'ambito delle consultazioni. I membri presenti alla seduta possono richiedere che il proprio voto venga riportato esplicitamente a verbale.

² Il verbale viene redatto in una o più lingue ufficiali.

³ Il verbale viene fatto pervenire ai membri nell'arco dei dieci giorni lavorativi che seguono la seduta e approvato durante la riunione successiva. Una volta approvato, viene sottoscritto dal presidente e dal verbalista ad attestarne la correttezza.

⁴ Le decisioni presidenziali e quelle prese per circolazione degli atti vanno inserite nel verbale successivo.

⁵ I verbali sono da ritenersi documenti riservati e vanno archiviati sotto chiave. Il consiglio d'amministrazione decide in merito ai relativi destinatari. Restano salve le prescrizioni della legge sulla trasparenza del 17 dicembre 2004² e le relative disposizioni d'esecuzione.

Articolo 9 Diritto di consultazione e di informazione e obbligo di informare

¹ Durante la seduta, ciascun membro del consiglio d'amministrazione può richiedere informazioni in merito a tutte le questioni riguardanti Innosuisse a prescindere dall'ordine del giorno.

² Le persone presenti alla seduta sono obbligate a fornire informazioni conformi al vero.

³ Al di fuori delle sedute, ciascun membro del consiglio d'amministrazione può richiedere informazioni alla direzione circa l'andamento delle attività.

⁴ Eventuali richieste di consultazione di registri e atti devono essere presentate per iscritto al presidente, anche mediante posta elettronica. Il membro del consiglio d'amministrazione che ne ha fatto richiesta deve consultare i documenti personalmente.

⁵ Restano salvi regolamenti o decisioni del consiglio d'amministrazione che ampliano il diritto di informazione e consultazione dei propri membri.

Articolo 10 Indennità e assicurazione

¹ I membri del consiglio d'amministrazione sono assicurati obbligatoriamente contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità conformemente alle disposizioni del Regolamento di previdenza per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione del 6 dicembre 2011³, purché le condizioni legali a tal fine siano soddisfatte.⁴

² RS 152.3

³ RS 172.220.141.2

⁴ Nuovo testo giusta la modifica del regolamento di organizzazione di Innosuisse del 29 agosto 2018, in vigore dal 1° settembre 2018.

² Innosuisse stipula a favore dei membri del consiglio d'amministrazione contratti d'assicurazione che coprono nella misura più ampia possibile i rischi di responsabilità connessi all'attività da essi svolta. I premi assicurativi vengono versati da Innosuisse.

Articolo 11 Servizio di verifica della conformità

¹ Il consiglio d'amministrazione istituisce un servizio di verifica della conformità ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 LASPI. Esso è subordinato al direttore e riferisce al consiglio d'amministrazione senza il vincolo di attenersi a particolari istruzioni.

² Il servizio di verifica della conformità coadiuva il consiglio d'amministrazione, la direzione e il Consiglio dell'innovazione nello svolgimento dei rispettivi compiti. Per la valutazione dei casi concreti, il responsabile del servizio può coinvolgere altri servizi interni oppure conferire incarichi esterni nei limiti del budget disponibile.

³ Al fine di assolvere ai propri compiti e onorare le proprie responsabilità, il responsabile del servizio di verifica della conformità gode di un diritto di consultazione illimitato di tutta la documentazione rilevante di Innosuisse, specialmente dei verbali della direzione e del consiglio d'amministrazione (incl. quelli del comitato di Audit e Compliance). A tale proposito, i membri del consiglio d'amministrazione, del Consiglio dell'innovazione, della direzione, gli esperti nonché tutti i collaboratori della segreteria sono tenuti a fornire al responsabile del servizio le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. Il responsabile del servizio di verifica della conformità è autorizzato a visionare atti e documenti e a procurarsi ulteriori informazioni rilevanti per la sfera della compliance anche al di fuori di Innosuisse.

⁴ Il responsabile del servizio di verifica della conformità informa tempestivamente il presidente del consiglio d'amministrazione e il direttore circa omissioni o violazioni in fatto di compliance suscettibili di comportare gravi perdite finanziarie o danni alla reputazione imminenti, circa i provvedimenti adottati e la risoluzione dei casi emersi.

⁵ Il servizio di verifica della conformità può essere incaricato di svolgere ulteriori compiti nell'ambito della gestione dei rischi o del sistema di controllo interno (SCI).

Sezione 2: Compiti e competenze del consiglio d'amministrazione

Articolo 12 Aspetti generali

Il consiglio d'amministrazione, quale organo direttivo supremo di Innosuisse, svolge i compiti che gli sono assegnati in virtù della legge. A tale riguardo possiede in particolare le competenze descritte agli articoli 13 – 20.

Articolo 13 Conduzione e organizzazione⁵

Quale organo direttivo supremo di Innosuisse, il consiglio d'amministrazione decide in particolare in merito ai seguenti aspetti:

- a. la visione nonché, nel quadro degli obiettivi strategici del Consiglio federale, la strategia aziendale e gli obiettivi a lungo termine;
- b. le proposte del Consiglio dell'innovazione per la strategia, gli strumenti ed i concetti di supporto all'innovazione;
- c. l'elaborazione di linee guida;
- d. l'emanazione di un codice di condotta e di direttive riguardanti le relazioni d'interesse dei membri del consiglio d'amministrazione e del Consiglio dell'innovazione nonché degli esperti;
- e. la nomina dei membri del Consiglio dell'innovazione in organismi di direzione o di valutazione di programmi di promozione tematici (art. 3 cpv. 6 LASPI) su proposta del Consiglio dell'innovazione;

⁵ Nuovo testo giusta la modifica del regolamento di organizzazione di Innosuisse del 15 febbraio 2018, in vigore dal 1° marzo 2018.

- f. la costituzione o lo scioglimento di unità o sezioni aziendali rilevanti a fini strategici nonché la relativa separazione;
- g. la trasmissione del patrimonio o la sua separazione a favore di un altro soggetto giuridico;
- h. l'avvio e la conclusione di cooperazioni con organizzazioni o organismi di promozione esteri nell'ambito di progetti d'innovazione transfrontalieri;
- i. la presentazione di proposte relative all'avvio di accordi internazionali, nel campo della promozione ed incoraggiamento dell'innovazione basata sulla ricerca, di competenza del Consiglio Federale;
- j. l'acquisizione e la vendita di partecipazioni a soggetti giuridici di diritto pubblico o privato a scopo non lucrativo;
- k. l'emanazione di direttive in materia di Governance (gestione dei rischi, compliance, sistema di controllo interno);
- l. la stipula del contratto con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) concernente la gestione della liquidità e la concessione di mutui.

Articolo 14 Pianificazione e controllo

¹ Il consiglio d'amministrazione vigila sul rispetto degli obiettivi finanziari e strategici di Innosuisse.

² Approva la pianificazione annuale della direzione sulla base del programma pluriennale da esso stesso autorizzato. La pianificazione comprende l'attività di promozione, le operazioni finanziarie e anche l'insieme degli affari.

Articolo 15 Finanze

¹ Il consiglio d'amministrazione può impartire specificazioni in merito all'allestimento della contabilità, del controllo delle finanze e della pianificazione finanziaria. Il reporting su detta attività avviene in conformità agli articoli 19 e 20.

² Il consiglio d'amministrazione approva la pianificazione finanziaria a medio termine della direzione.

³ Autorizza investimenti, disinvestimenti e allocazioni di capitale nella misura in cui essi non siano definiti nella pianificazione finanziaria e non rientrino nella sfera di competenza della direzione.

⁴ Approva le chiusure trimestrali della direzione e prende atto delle stime di massima.

Articolo 16 Contatti esterni del consiglio d'amministrazione e comunicazione

¹ Nell'ambito dei propri compiti e nell'interesse di Innosuisse, il presidente del consiglio d'amministrazione intrattiene rapporti con il Consiglio federale, il Parlamento nonché altre autorità e organizzazioni in Svizzera e all'estero.

² I contatti tra Innosuisse e i media ricadono in linea di principio nella sfera di competenza del presidente del consiglio d'amministrazione e del direttore. Tali rapporti sono coordinati dalla divisione Comunicazione di Innosuisse.

³ I membri del consiglio d'amministrazione si accordano preliminarmente con il presidente e il direttore riguardo a eventuali interventi pubblici a nome di Innosuisse.

⁴ Il consiglio d'amministrazione approva il piano di comunicazione redatto dalla direzione, applicabile a ogni tipo di comunicazione di tutti gli organi e i collaboratori di Innosuisse.

Sezione 3: Il presidente

Articolo 17 Compiti e competenze

¹ Il presidente ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:

- a. provvede, in collaborazione con la direzione, a informare tempestivamente il consiglio d'amministrazione circa tutti gli aspetti rilevanti per il processo decisionale e la sorveglianza di Innosuisse. Informa senza indugio anche in caso di situazioni straordinarie;

- b. decide in merito all'avvio, al proseguimento o alla conclusione di procedimenti giudiziari nella misura in cui essi non derivino direttamente da decisioni inerenti a domande prese dal Consiglio dell'innovazione oppure non si tratti di procedimenti rientranti nell'ordinario andamento dell'attività e privi di rilevanza tanto sul piano sostanziale quanto su quello politico;
- c. definisce gli obiettivi per la direzione e svolge con il direttore, almeno una volta l'anno, un colloquio finalizzato alla definizione e valutazione degli stessi;
- d. provvede a curare i rapporti con i principali gruppi d'interesse e a rappresentare il consiglio d'amministrazione in eventi importanti a livello interno ed esterno;
- e. in accordo con il direttore, rappresenta Innosuisse verso l'esterno e in particolare nei confronti del Consiglio federale e del Parlamento e definisce, di concerto con il direttore, la partecipazione a importanti associazioni economiche nonché a organizzazioni pubbliche o private di rilevanza per l'attività di Innosuisse;
- f. decide, giusta l'articolo 10 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968⁶ (PA), se la ricusazione di un membro della direzione o di un collaboratore della segreteria sia contestata;
- g. esonera per iscritto dall'obbligo del segreto professionale i membri del consiglio d'amministrazione, della direzione o del Consiglio dell'innovazione nonché gli esperti qualora, in qualità di parte in causa, testimoni o periti giudiziari, debbano pronunciarsi in merito a fatti osservati nello svolgimento dei propri compiti o nell'esercizio della propria funzione presso Innosuisse e che hanno attinenza con le rispettive mansioni svolte per servizio.

² Il presidente può delegare competenze e mansioni in via temporanea o permanente ad altri membri del consiglio d'amministrazione. La delega deve avvenire in forma scritta.

Sezione 4: Reporting

Articolo 18 Reporting generale

¹ Durante ogni seduta, il consiglio d'amministrazione invita il presidente e la direzione a riferire oralmente circa l'andamento dell'attività, eventi rilevanti ed eventuali provvedimenti attuati. Esso può richiedere la presentazione di documenti scritti, qualora fosse necessario per l'adempimento dei propri compiti.

² La direzione informa tempestivamente il presidente o tutti i membri del consiglio d'amministrazione circa il verificarsi di eventi straordinari.

³ Il presidente può invitare un comitato o un membro del consiglio d'amministrazione che ha richiesto di inserire una determinata questione nell'ordine del giorno di riferire al riguardo e fornire una raccomandazione in plenaria.

Articolo 19 Reporting finanziario

¹ La chiusura del conto annuale ha luogo il 31 dicembre.

² La direzione presenta al consiglio d'amministrazione con cadenza trimestrale un rapporto scritto relativo alla situazione finanziaria. Tale documento fornisce informazioni circa l'andamento degli affari nonché la situazione patrimoniale e finanziaria di Innosuisse e comprende una stima di massima (calcolo previsionale) per l'esercizio corrente. Può anche riportare indicatori di prestazione di natura non finanziaria (ad es. posti a tempo pieno, numero di progetti ecc.) rilevanti per la gestione aziendale.

³ Qualora lo ritenesse necessario, il consiglio d'amministrazione può chiedere che gli sia presentato mensilmente un rapporto conforme a quanto previsto dal capoverso 2.

⁴ Il reporting finanziario è conforme agli International Sector Accounting Standards (IPSAS).

Articolo 20 Reporting su gestione dei rischi, SCI e compliance

Il consiglio d'amministrazione invita la direzione a riferire per iscritto e oralmente, almeno una volta l'anno, circa la gestione dei rischi, il sistema di controllo interno e la compliance in seno a Innosuisse.

⁶ RS 172.021

Capitolo 3: I comitati del consiglio d'amministrazione

Articolo 21 Scopo, nomina e compiti

¹ Al fine di approfondire argomenti specifici e approntare le proprie decisioni, il consiglio d'amministrazione costituisce un comitato di Audit e Compliance permanente. L'organizzazione, i compiti e le competenze di tale organo sono definiti nell'allegato 1.

² Il consiglio d'amministrazione può inoltre istituire puntualmente comitati specifici a seconda delle varie attività, definendone per iscritto i compiti, i diritti e gli obblighi contestualmente alla loro designazione.

³ I comitati del consiglio d'amministrazione sono composti da almeno tre membri che vengono nominati e destituiti, unitamente alla persona che ne assume la presidenza, dal consiglio d'amministrazione su proposta del suo presidente.

Articolo 22 Modalità operative

¹ I comitati del consiglio d'amministrazione prendono le proprie decisioni sostanzialmente riunendosi in seduta.

² Per quanto concerne la convocazione e lo svolgimento delle sedute, le deliberazioni e la stesura dei verbali si applicano per analogia le disposizioni valide per il consiglio d'amministrazione, in particolare gli articoli 3 – 8.

Capitolo 4: La direzione

Articolo 23 Composizione e sostituti

¹ Il numero dei membri della direzione e le denominazioni delle relative funzioni vengono stabiliti dal consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.

² Ciascun membro della direzione viene sostituito, in caso di impedimento, da una persona nominata a svolgere tale funzione a tempo indeterminato e avente pieni diritti. Il sostituto del direttore è un membro della direzione nominato da quest'ultimo con conseguente approvazione del consiglio d'amministrazione. I sostituti dei restanti membri della direzione vengono definiti dal direttore su proposta dei membri stessi.

³ La direzione sottopone al consiglio d'amministrazione l'organigramma della segreteria per approvazione. Per il resto si organizza autonomamente.

Articolo 24 Deliberazioni, verbali e partecipazione del presidente del consiglio d'amministrazione alle sedute

¹ La direzione auspica che le proprie decisioni siano prese consensualmente; in caso contrario, la decisione spetta al direttore.

² In merito alle deliberazioni viene tenuto un verbale che va sottoposto al presidente del consiglio d'amministrazione affinché ne prenda visione.

³ In casi urgenti possono essere prese decisioni anche per circolazione degli atti. In assenza di consenso, la decisione spetta al direttore. Le decisioni per circolazione degli atti vanno riportate nel verbale relativo alla seduta successiva.

⁴ Su sua richiesta personale o su invito del direttore, il presidente del consiglio d'amministrazione può presenziare alle sedute della direzione. Se il direttore respinge la richiesta di partecipazione, il presidente del consiglio d'amministrazione può sottoporre la questione al consiglio stesso affinché deliberi al riguardo.

Articolo 25 Compiti e competenze della direzione

¹ La direzione è un organo collettivo e si assume collettivamente la responsabilità delle attività di Innosuisse dal punto di vista operativo. Svolge i compiti che le sono assegnati per legge e in virtù del presente regolamento nonché tutti quelli non spettanti ad altri organi in seno a Innosuisse. A tale riguardo possiede in particolare le competenze descritte ai capoversi 2 – 4.

² La direzione attua la strategia aziendale di Innosuisse varata dal consiglio d'amministrazione e garantisce una gestione regolare, efficace ed efficiente delle attività.

³ La direzione dà esecuzione alle decisioni del consiglio d'amministrazione e riferisce a quest'ultimo al riguardo.

⁴ I capi divisione sono responsabili singolarmente della gestione operativa, del raggiungimento degli obiettivi operativi e dell'attuazione della strategia nell'ambito della divisione da loro diretta.

Articolo 26 Compiti e competenze del direttore

¹ Il direttore ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:

- a. è responsabile nei confronti del consiglio d'amministrazione dell'efficienza ed efficacia delle modalità operative della direzione;
- b. a lui spetta la conduzione operativa della direzione e della segreteria. Gli altri membri della direzione gli sono gerarchicamente sottoposti;
- c. può essere a capo di una divisione o di uno stato maggiore;
- d. in accordo con i membri della direzione e nel quadro delle disposizioni riportate nel presente regolamento, definisce l'organizzazione e gli strumenti gestionali nonché gli ambiti di competenza dei membri della direzione e degli altri collaboratori che gli sono direttamente sottoposti e ne sorveglia l'attività;
- e. in accordo con il presidente, rappresenta Innosuisse di fronte all'opinione pubblica e in particolare ai media e ai gruppi d'interesse importanti;
- f. il direttore oppure il membro della direzione competente da lui indicato presenta le proposte al consiglio d'amministrazione e ai relativi comitati;
- g. informa il presidente circa tutte le attività rilevanti e coadiuva quest'ultimo nel sorvegliare che le decisioni del consiglio d'amministrazione siano rispettate e sia data loro attuazione;
- h. stabilisce gli obiettivi per i membri della direzione e per gli altri collaboratori che gli sono direttamente sottoposti, tenendo conto degli obiettivi aziendali definiti dal consiglio d'amministrazione;
- i. presenta al consiglio d'amministrazione risp. al presidente i rapporti periodici elencati nell'allegato 2;
- j. a lui spettano, in virtù della delega della direzione, le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sul personale di Innosuisse del 20 settembre 2017⁷.

² Il direttore può delegare mansioni e competenze in via temporanea o permanente a istanze subordinate qualificate. In tale circostanza gli incombe la responsabilità di istruire a dovere i soggetti delegati e di sorvegliare l'esecuzione del mandato.

Capitolo 5: Il Consiglio dell'innovazione

Articolo 27 Nomina

¹ Per la nomina dei membri del Consiglio dell'innovazione vanno osservate le disposizioni di legge e quelle emanate dal Consiglio federale in materia di rappresentanza delle comunità linguistiche e dei sessi negli organi di direzione superiori delle aziende e degli stabilimenti vicini alla Confederazione.

² Le attività in preparazione alla nomina sono riservate. Le informazioni al riguardo non vengono rese accessibili a terzi non direttamente coinvolti nel processo di nomina.

⁷ RS 420.232

³ L'imminenza delle elezioni per il rinnovo integrale nonché il termine e i requisiti per presentare le candidature individuali vengono comunicati di volta in volta a tempo debito sul sito web di Innosuisse. Le persone interessate a ricoprire la funzione di membro del Consiglio dell'innovazione presentano la propria candidatura alla segreteria di Innosuisse entro il termine pubblicato. Superato quest'ultimo e in caso di elezioni suppletorie e complementari, Innosuisse non è tenuta ad accettare candidature individuali.

⁴ Innosuisse contatta personalmente i soggetti potenzialmente idonei a ricoprire la funzione di membro del Consiglio dell'innovazione per conoscere la loro disponibilità a essere nominati. Possono essere interpellati sia coloro che hanno inviato una candidatura individuale secondo il capoverso 3 sia altre persone che potrebbero risultare idonee ad assumere l'incarico.

⁵ Le persone contattate da Innosuisse sono tenute a comunicare tempestivamente all'Agenzia la propria disponibilità o meno a essere nominate. Qualora siano disponibili, devono inoltrare a Innosuisse entro la data prevista per la nomina una dichiarazione circa le proprie relazioni d'interesse firmata di proprio pugno o in forma elettronica equivalente. Se l'attività di membro del Consiglio dell'innovazione richiede il consenso del datore di lavoro della persona candidata, quest'ultima deve inoltrare a Innosuisse un'attestazione in tal senso. Possono essere richiesti ulteriori documenti relativi alla nomina.

⁶ I membri eletti nel Consiglio dell'innovazione vengono informati tempestivamente riguardo alla loro nomina e invitati a confermare espressamente per iscritto l'accettazione dell'incarico nell'arco di tre giorni lavorativi e, se richiesto, a presentare una dichiarazione aggiornata circa le proprie relazioni d'interesse.

⁷ Innosuisse pubblica sul proprio sito web i nominativi, l'attività lavorativa principale, le competenze tecniche specifiche e le relazioni d'interesse delle persone elette nel Consiglio dell'innovazione. Con la propria dichiarazione di accettazione dell'incarico di cui al capoverso 6, i membri del Consiglio dell'innovazione acconsentono a tale pubblicazione.

⁸ I candidati non eletti vengono informati per iscritto riguardo alla loro esclusione.

Articolo 28 Organizzazione e organo direttivo

¹ Il Consiglio dell'innovazione si compone di unità permanenti costituite in base ai temi d'innovazione.

² Dopo aver consultato il Consiglio dell'innovazione, il consiglio d'amministrazione ne nomina l'organo direttivo composto da un presidente e un vicepresidente. Esso viene rinnovato con cadenza biennale. Il vicepresidente può subentrare nella carica di presidente.

³ L'organo direttivo ha il compito di coordinare l'attività di promozione tra le varie unità e si adopera affinché l'iter relativo alle promozioni sia omogeneo.

⁴ L'organo direttivo rappresenta il Consiglio dell'innovazione di fronte al consiglio d'amministrazione e alla direzione nonché nei confronti di terzi, nella fattispecie di altri organi incaricati di svolgere compiti nell'ambito della promozione della ricerca e dell'innovazione.

Articolo 29 Compiti e modalità operative del Consiglio dell'innovazione

¹ Il Consiglio dell'innovazione svolge i compiti che gli sono assegnati ai sensi di legge.

² Esso disciplina le proprie modalità operative nonché quelle delle proprie unità e dell'organo direttivo in un regolamento d'attività che sottopone al consiglio d'amministrazione per approvazione.

³ Esso definisce il proprio funzionamento ispirandosi a quello del consiglio d'amministrazione, in particolare alle disposizioni di cui agli articoli 3 – 8, ma può derogarvi in casi motivati. In particolare può prevedere per le decisioni in merito alle domande di promozione una procedura di votazione elettronica, purché non venga compromessa la qualità e l'oggettività delle decisioni.

⁴ Il Consiglio dell'innovazione può emanare regolamenti d'attività separati per i vari programmi d'innovazione tematici affidati dal Consiglio federale (art. 7 cpv. 3 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 14 dicembre 2012⁸) e sottoporli al consiglio d'amministrazione per approvazione.

⁸ RS 420.1

Articolo 30 Deliberazioni

¹ Il Consiglio dell'innovazione decide in seduta plenaria circa le attività da sottoporre al consiglio d'amministrazione per approvazione, circa le decisioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera c LASPI nonché circa le disposizioni d'esecuzione di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera f LASPI. Esso può assegnare alla plenaria, nel regolamento d'attività, la competenza riguardo a ulteriori decisioni.

² Le unità permanenti decidono autonomamente, in conformità alla legge, in merito alle domande di promozione e all'assegnazione di incarichi volti all'attuazione di provvedimenti di sensibilizzazione e formazione nonché di offerte di consulenza mirate all'internazionalizzazione, a condizione che le decisioni non vadano prese in plenaria. Le decisioni riguardanti le domande e i provvedimenti di promozione possono anche essere prese da unità costituite ad hoc e composte da membri di diverse unità permanenti.

³ Le decisioni riguardanti le domande di promozione e l'assegnazione di incarichi volti all'attuazione di provvedimenti di sensibilizzazione e formazione nonché di offerte di consulenza mirate all'internazionalizzazione hanno validità giuridica se almeno tre membri prendono parte al processo decisionale: un'astensione non vale come partecipazione alla decisione. In caso di parità di voti prevale il voto del membro del Consiglio dell'innovazione che presiede la seduta.

⁴ In deroga al quorum di cui i capoversi 2 e 3, il Consiglio dell'innovazione può prevedere nel proprio regolamento d'attività che un singolo membro prenda decisioni in merito alle domande o ai provvedimenti di promozione, a condizione che la decisione riguardi una domanda o un provvedimento richiedente una contribuzione non eccedente 100 000 franchi.⁹

⁵ Le unità incaricate di decidere in merito a una domanda di promozione o all'assegnazione di incarichi volti all'attuazione di provvedimenti di sensibilizzazione e formazione nonché di offerte di consulenza mirate all'internazionalizzazione decidono se, ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 PA¹⁰, la ricasazione di uno dei propri membri oppure di un esperto al loro servizio è contestata. In caso di decisioni individuali ai sensi del capoverso 4, a decidere in merito alla ricasazione è l'organo direttivo.

Capitolo 6: Esperti

Articolo 31 Nomina

¹ Il Consiglio dell'innovazione emana un regolamento concernente la nomina degli esperti e lo sottopone al consiglio d'amministrazione per approvazione.

² Il Consiglio dell'innovazione garantisce, proponendo candidature adeguate al consiglio d'amministrazione, che gli esperti possiedano il know-how necessario a effettuare una valutazione delle domande e un affiancamento ai progetti rispondenti a elevati standard qualitativi e in grado di adattarsi al mutare delle esigenze.

³ Nel proporre le nomine al consiglio d'amministrazione, il Consiglio dell'innovazione mira a garantire una rappresentanza paritetica dei sessi e un'adeguata rappresentanza delle comunità linguistiche.

Articolo 32 Compiti e modalità operative

¹ Gli esperti svolgono i compiti che sono loro assegnati ai sensi di legge.

² Il Consiglio dell'innovazione disciplina il ricorso agli esperti e l'interazione con essi nel regolamento d'attività.

Articolo 33 Rappresentanza verso l'esterno

Al di là dei compiti ad essi assegnati nell'ambito della valutazione delle domande e dell'affiancamento ai progetti, gli esperti non sono autorizzati a rappresentare Innosuisse nei confronti di terzi. Restano salvi eventuali incarichi conferiti loro puntualmente in maniera esplicita dalla direzione.

⁹ Nuovo testo giusta la modifica del regolamento di organizzazione di Innosuisse del 29 agosto 2018, in vigore dal 1° settembre 2018.

¹⁰ RS 172.021

Capitolo 7: Disposizioni comuni

Articolo 34 Poteri decisionali e diritto di firma

Nell'allegato 3 sono definiti i poteri decisionali e i diritti di firma del consiglio d'amministrazione e della direzione di Innosuisse per le operazioni d'acquisto e altri negozi giuridici che riguardano l'operatività di Innosuisse. I diritti di firma per le attività nell'ambito dei compiti della direzione di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettere b e d LASPI vengono disciplinati dalla direzione.

Articolo 35 Forma scritta

Il requisito della forma scritta, laddove richiesta, si considera soddisfatto quando le comunicazioni avvengono mediante lettera, fax, e-mail o sono redatte in un'altra forma che consente di produrre una prova scritta. Vale il medesimo principio anche per le decisioni per circolazione degli atti di cui all'articolo 7 capoverso 4.

Articolo 36 Riconsegna degli atti

I membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del Consiglio dell'innovazione nonché gli esperti sono tenuti a riconsegnare tutti gli atti relativi a Innosuisse al più tardi al termine del mandato ad essi conferito. Sono esclusi i verbali dei rispettivi organi e i rapporti di gestione del periodo in cui erano in carica.

Articolo 37 Inconciliabilità

¹ I membri del consiglio d'amministrazione, del Consiglio dell'innovazione, della direzione nonché gli esperti non possono svolgere una seconda attività in un'altra delle funzioni citate.

² Inoltre, per i membri del consiglio d'amministrazione e del Consiglio dell'innovazione nonché per gli esperti si applicano le direttive del consiglio d'amministrazione concernenti le relazioni d'interesse; per la direzione e i collaboratori della segreteria vigono le istruzioni della direzione in materia di conflitti d'interesse.

³ Le relazioni d'interesse dei membri del Consiglio dell'innovazione e degli esperti vengono pubblicate sul sito web di Innosuisse.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Articolo 38 Entrata in vigore e pubblicazione

¹ Il presente regolamento di organizzazione entra in vigore il 1° gennaio 2018.

² Esso viene pubblicato sul sito web di Innosuisse.

Berna, 28 novembre 2017

AGENZIA SVIZZERA PER LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE (INNOSUISSE)

.....
ANDRÉ KUDELSKI
(Presidente)

.....
ANNALISE EGGIMANN
(Direttrice)

Organizzazione, compiti e competenze del comitato di Audit e Compliance (ACC)

1 Disposizioni generali

1.1 Indipendenza

I membri dell'ACC non possono esercitare nessun'altra attività al servizio di Innosuisse oltre a quella svolta in veste di membri del consiglio d'amministrazione.

1.2 Conoscenze

¹ I membri dell'ACC devono essere in possesso delle conoscenze e dell'esperienza necessarie a svolgere le proprie funzioni. Essi provvedono individualmente alla propria formazione continua.

² Per adempiere ai propri compiti, l'ACC può avvalersi di servizi di consulenza forniti da terzi, nei limiti del budget approvato da Innosuisse.

1.3 Segreteria

La segreteria del consiglio d'amministrazione funge da segreteria dell'ACC.

2 Sedute e delibere

2.1 Date delle sedute e loro convocazione, ordine del giorno, documentazione delle sedute e verbali

Gli articoli 3 – 8, concernenti le date delle sedute e la loro convocazione, l'ordine del giorno, la documentazione delle sedute nonché la stesura dei verbali, si applicano per analogia all'ACC, salvo diversamente indicato nei punti seguenti.

2.2 Partecipanti alle sedute

¹ In linea di principio prendono parte alle sedute, oltre ai membri dell'ACC, il direttore, il responsabile Finanze, il responsabile del servizio di verifica della conformità nonché quello della gestione dei rischi.

² Previo accordo con il direttore, il presidente può invitare alle sedute dell'ACC, di propria iniziativa o su proposta di un membro del comitato oppure del presidente del consiglio d'amministrazione, membri della direzione, altre persone o l'ufficio di revisione.

³ Su sua richiesta personale o della persona che presiede il comitato, il presidente del consiglio d'amministrazione può presenziare alle sedute dell'ACC. Se la persona che presiede l'ACC respinge la richiesta di partecipazione, il presidente del consiglio d'amministrazione può sottoporre la questione al consiglio stesso affinché deliberi al riguardo.

2.3 Delibere

Per le deliberazioni si applicano per analogia gli articoli 6 e 7 capoverso 4.

3 Compiti e competenze dell'ACC

In qualità di organo indipendente, l'ACC tratta tutti gli affari nell'ambito di competenza del consiglio d'amministrazione che riguardano il settore della gestione finanziaria (come la contabilità e il controllo finanziario), della gestione dei rischi, della compliance e della revisione esterna nonché altri affari del consiglio d'amministrazione che richiedono un know-how finanziario specifico, e mette a conoscenza il consiglio d'amministrazione circa le proprie prese di posizione al riguardo. Nella fattispecie, l'ACC ha i seguenti compiti:

- a. emanazione di raccomandazioni riguardo agli obiettivi, all'organizzazione, ai processi e ai compiti degli uffici competenti per la gestione dei rischi e la compliance (incl. raccomandazioni sulle direttive del consiglio d'amministrazione in materia);
- b. sorveglianza della gestione dei rischi al fine di riconoscere rischi e minacce e avviare contromisure;
- c. sorveglianza di un sistema di compliance adeguato che assicuri il rispetto delle disposizioni di legge e di ulteriori prescrizioni;
- d. sorveglianza della pubblicazione e dell'eventuale modificarsi delle relazioni d'interesse dei membri della direzione, del Consiglio dell'innovazione e degli esperti;
- e. sorveglianza del rispetto delle disposizioni di legge rilevanti e delle specificazioni di Innosuisse;
- f. sorveglianza dell'evolversi e della gestione di importanti casi giuridici;
- g. sorveglianza di altri avvenimenti suscettibili di generare rischi accresciuti sul piano politico, finanziario o della reputazione;
- h. approvazione del codice di condotta da sottoporre al consiglio d'amministrazione per ulteriore convalida;
- i. emanazione di raccomandazioni circa una procedura per accettare e trattare in forma anonima e riservata contestazioni su questioni riguardanti la contabilità esterna, il reporting finanziario, la gestione dei rischi e la compliance (il cosiddetto «whistleblowing»);
- j. discussione annuale del conto annuale con l'ufficio di revisione sulla base di un rapporto esauritivo redatto da quest'ultimo;
- k. emanazione di raccomandazioni circa il conferimento all'ufficio di revisione di incarichi di consulenza che esulano dal contesto della verifica della chiusura annuale;
- l. emanazione di raccomandazioni circa specificazioni del consiglio d'amministrazione per l'allestimento della contabilità, del controllo finanziario e della pianificazione finanziaria (sistema di controllo interno);
- m. sorveglianza del sistema di controllo interno;
- n. approvazione della pianificazione finanziaria di medio termine da sottoporre al consiglio d'amministrazione per ulteriore convalida;
- o. approvazione delle chiusure trimestrali e delle stime di massima da sottoporre al consiglio d'amministrazione per ulteriore convalida;
- p. sorveglianza dell'andamento dell'attività sulla base della documentazione finanziaria e dei commenti redatti dalla direzione nelle chiusure trimestrali che evidenziano eventuali scostamenti dal budget e dal piano nonché le misure da attuare;
- q. sorveglianza di rilevanti posizioni del bilancio e sezioni del conto annuale (incl. allegato) con ampio margine di discrezionalità nelle valutazioni (ad es. esposizione a bilancio degli impegni);
- r. approvazione del rapporto di gestione unitamente al rapporto annuale, al conto annuale nonché alla proposta di scarico e di utilizzo di un eventuale utile da sottoporre al consiglio d'amministrazione per ulteriore convalida.

4 Reporting

4.1 Reporting durante l'anno

¹ Il presidente dell'ACC oppure, in accordo con quest'ultimo, un suo membro informa regolarmente il consiglio d'amministrazione, durante le sedute di quest'ultimo, circa le attività correnti dell'ACC e circa questioni rilevanti, in particolare:

- a. raccomandazioni e documenti approvati dall'ACC all'attenzione del consiglio d'amministrazione unitamente alle riflessioni essenziali ad esse sottogiacenti;
- b. attività e informazioni importanti relative all'ACC.

² In presenza di questioni che non ammettono dilazioni, la persona che presiede l'ACC garantisce che il presidente del consiglio d'amministrazione o tutti i suoi membri siano informati tempestivamente e in modo adeguato al riguardo.

³ Il presidente dell'ACC inoltra per iscritto tutte le proprie raccomandazioni al consiglio d'amministrazione. I restanti resoconti vengono forniti in linea di principio per via orale.

4.2 Reporting annuale

Il presidente dell'ACC sottopone annualmente al consiglio d'amministrazione un rapporto in cui sono illustrate le attività del comitato inerenti al precedente anno civile.

Rapporti periodici del direttore al consiglio d'amministrazione

1 Rapporti annuali

Il direttore presenta annualmente al consiglio d'amministrazione i seguenti rapporti:

- a. rapporto di gestione unitamente al rapporto annuale, al conto annuale nonché alla proposta di scarico e di utilizzo di un eventuale utile;
- b. pianificazione annuale della direzione in relazione all'attività di promozione, finanziaria e agli affari complessivi;
- c. reporting relativo al controlling del personale e alle misure di cui all'articolo 4 capoverso 2 della legge sul personale federale del 24 marzo 2000¹¹;
- d. reporting sulla retribuzione dei quadri ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri del 19 dicembre 2003¹²;
- e. pianificazione del personale relativa a direzione, Consiglio dell'innovazione ed esperti;
- f. reporting in materia di gestione dei rischi, sistema di controllo interno e compliance;
- g. reporting sulle attività promosse.

2 Rapporti trimestrali

Il direttore presenta trimestralmente al consiglio d'amministrazione i seguenti rapporti:

- a. chiusure e rapporti trimestrali con indicazioni circa l'andamento dell'attività, la situazione patrimoniale e finanziaria e il calcolo previsionale relativo all'esercizio in corso nonché eventuali indicatori di prestazione non finanziari;
- b. reporting su procedimenti giudiziari e casi di compliance rilevanti;
- c. reporting sulle relazioni d'interesse dei membri del consiglio d'amministrazione e del Consiglio dell'innovazione, degli esperti e della direzione.

3 Ulteriori rapporti

¹ Il direttore presenta regolarmente al presidente i verbali delle sedute della direzione e degli incontri plenari del Consiglio dell'innovazione.

² Inoltre informa ogni mese il presidente circa lo stato degli impegni assunti e previsti.

¹¹ RS 172.220.1

¹² RS 172.220.12

Potere decisionale e diritto di firma

1 Potere decisionale

¹ Nei limiti del budget approvato dal consiglio d'amministrazione:

- a. i membri della direzione decidono individualmente, nei limiti del budget assegnato alla propria sfera di competenza, circa le operazioni d'acquisto e altri negozi giuridici per un valore massimo pari a 100 000 franchi, escl. imposta sul valore aggiunto ed eventuali spese;
- b. il direttore decide, su richiesta del membro della direzione competente, circa le operazioni d'acquisto e altri negozi giuridici inerenti alla sfera di competenza di quest'ultimo per un valore superiore a 100 000 franchi fino a un importo massimo di 200 000 franchi, escl. imposta sul valore aggiunto ed eventuali spese;
- c. il direttore decide circa le operazioni d'acquisto e altri negozi giuridici che non riguardano direttamente la sfera di competenza di un altro membro della direzione per un importo massimo pari a 200 000 franchi, escl. imposta sul valore aggiunto ed eventuali spese;
- d. la direzione, su richiesta di un suo membro competente, decide circa le operazioni d'acquisto e altri negozi giuridici per un importo compreso tra 200 000 franchi e 1 000 000 franchi, escl. imposta sul valore aggiunto ed eventuali spese.

² Il consiglio d'amministrazione decide:

- a. su richiesta della direzione circa le operazioni d'acquisto e i negozi giuridici per un importo superiore a 1 000 000 franchi, escl. imposta sul valore aggiunto ed eventuali spese;
- b. su richiesta della direzione circa le operazioni d'acquisto e i negozi giuridici urgenti non previsti nel budget approvato dal consiglio d'amministrazione stesso;
- c. d'intesa con il direttore, circa le operazioni d'acquisto e altri negozi giuridici da esso stesso disposti ai fini dello svolgimento dei propri compiti;
- d. senza previo accordo con il direttore, circa le operazioni d'acquisto e altri negozi giuridici necessari ai fini dell'adempimento del proprio obbligo di vigilanza sulla direzione in conformità all'articolo 7 capoverso 1 lettera I LASPI;
- e. senza previo accordo con il direttore, circa le operazioni d'acquisto e altri negozi giuridici verso i quali quest'ultimo ha un interesse particolare.

2 Diritto di firma

2.1 Iscrizione nel registro di commercio

I membri del consiglio d'amministrazione e della direzione vengono iscritti nel registro di commercio come aventi potere di firma collettiva a due.

2.2 Attività nella sfera di competenza del consiglio d'amministrazione

¹ La corrispondenza legalmente vincolante in relazione alle attività che rientrano nella sfera di competenza del consiglio d'amministrazione viene firmata dal presidente del consiglio d'amministrazione e dal direttore, salvo quanto specificato al capoverso 2. In caso di loro impedimento, il potere di firma passa al vicepresidente rispettivamente al vicedirettore.

² Nei casi di cui al punto 1 capoverso 2 lettere d ed e il presidente firma congiuntamente a un altro membro del consiglio d'amministrazione. La stessa regola si applica per i documenti legalmente vincolanti in relazione al rapporto di lavoro del direttore.

2.3 Attività nella sfera di competenza della direzione

La direzione disciplina in un apposito regolamento il diritto di firma per le attività in merito alle quali essa o uno dei suoi membri ha la facoltà di decidere secondo il punto 1 e per le attività che rientrano nella propria sfera di competenza ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettere b e d LASPI.